

Publicato il 31/07/2019

N. 01994/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00841/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2019, proposto da  
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Lo Duca, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lauria, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico  
eletto in Palermo, Piazza Marina n. 39 (Palazzo Rostagno), sede  
dell'Avvocatura Comunale;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- della determinazione dirigenziale n. 2279 del 1.3.2019 del Comune di Palermo, di annullamento di aggiudicazione della procedura di affidamento, CIG 7563478B7C, in favore dell'-OMISSIS-, in uno con i relativi allegati, comprese la relazione dell'Ufficio Gare e la nota prot. n. 163567 del 28.2.2019, non trasmessa e pubblicata sul portale MEPA l'8.3.2019;
  - della determinazione dirigenziale n. 3070 del 19.3.2019 del Comune di Palermo, di aggiudicazione della procedura di affidamento CIG 7563478B7C in favore dell'-OMISSIS-;
  - di ogni atto e/o provvedimento, ancorché non conosciuti, di verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 d. lgs. n. 50/2016 in capo alla ricorrente;
  - della segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'A.N.C.R. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, comunicata in data 28.3.2019;
  - di ogni altro provvedimento comunque connesso, antecedente o consequenziale;
- nonché,

#### PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione convenuta a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. o, in subordine, per equivalente monetario, qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, con le relative deduzioni difensive;

Viste la memoria e la documentazione prodotte dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 547/2019;

Vista la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 119 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Uditi, all'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

A. – Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la società istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali l'intimato Comune di Palermo ha escluso la predetta – revocando contestualmente l'aggiudicazione disposta a suo favore – dalla gara indetta tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico del Ministero dell'Economia, per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva e ispettiva presso i Cantieri Culturali della Zisa, per un importo a base d'asta di € 39.900,00, oltre IVA.

Con lo stesso mezzo ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della ditta controinteressata, esponendo:

- di avere partecipato a tale procedura, aggiudicatale con determinazione n. 479/2018;

- di essere stata successivamente esclusa, in sede di controllo sul possesso dei requisiti, in applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 – nonostante le osservazioni presentate in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione – per non avere dichiarato tre precedenti condanne a carico dell'amministratore cessato dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

Si duole di tale esito, deducendo le censure di:

1) *VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 80 E 83 DEL D. LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS*, in quanto non gravava sulla ricorrente alcun obbligo dichiarativo, né con riferimento ai precedenti penali, né con riguardo ai casi di gravi illeciti professionali; e, in ogni caso, anche la natura, la tipologia e la tenuità dei precedenti penali in questione escludono la sussistenza di un onere dichiarativo a carico della ricorrente;

2) *VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO*, in quanto l'Amministrazione non fornisce alcuna motivazione in ordine alla

rilevanza, ai sensi del comma 5, lett. f) dell'art. 80, dei precedenti penali in questione;

3) *ILLEGITTIMITÀ DERIVATA*, in quanto sia il provvedimento (D.D. n. 3070/2019) di aggiudicazione della procedura in favore della controinteressata, sia la segnalazione all'ANAC, conseguono all'illegittimo annullamento dell'aggiudicazione all'esclusione della ricorrente.

Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati, e la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; in via subordinata, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario.

B. – Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, e della contestuale istanza cautelare.

C. – Parte ricorrente ha ulteriormente argomentato insistendo per l'accoglimento del ricorso.

D. – Con ordinanza n. 547/2019 è stata respinta l'istanza cautelare.

E. – In vista della discussione del ricorso nel merito parte ricorrente ha depositato documentazione.

All'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, le parti hanno discusso e la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società istante avverso gli atti, con i quali l'intimato Comune di Palermo ha escluso la predetta – revocando contestualmente l'aggiudicazione disposta a suo favore – dalla gara indetta tramite Richiesta di Offerta sul

Mercato Elettronico del Ministero dell'Economia, per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva e ispettiva presso i Cantieri Culturali della Zisa, per un importo a base d'asta di € 39.900,00, oltre IVA.

La controversia coinvolge anche il successivo aggiudicatario, in quanto parte ricorrente ha censurato anche il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della ditta odierna controinteressata (non costituita).

B. – Ritene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il ricorso non è fondato.

B.1. – I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

Deve premettersi, per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, che costituisce dato incontestato l'omessa dichiarazione, da parte della ricorrente, di tre precedenti penali riferiti al soggetto cessato dalla carica di amministratore unico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; omessa dichiarazione ricondotta dal Comune di Palermo alla previsione contenuta nell'art. 80, co. 5, lettere c) e f-*bis*), del d. lgs. n. 50/2016.

Ciò premesso, parte ricorrente con il primo profilo del primo motivo non coglie nel segno, in quanto assume l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo facendo riferimento al comma 1 dell'art. 80, che, per contro, non trova applicazione nel caso in esame.

Deve, infatti, essere precisato che le tre condanne non dichiarate, risultanti dal casellario giudiziale, sono diverse rispetto a quelle contemplate tipicamente dalla norma primaria alla quale parte ricorrente fa impropriamente riferimento (art. 80, co. 1, d. lgs. n. 50/2016), e la cui eventuale sussistenza comporterebbe automaticamente l'espulsione dalla procedura

Non può essere accolto neppure il secondo profilo della stessa censura.

La ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che la natura, la tipologia e la tenuità dei tre precedenti penali escluderebbe un obbligo dichiarativo in capo all'impresa. Per contro, la stazione appaltante, accertata la sussistenza di tali precedenti – risultanti dal casellario giudiziale dell'amministratore unico cessato – ha ritenuto che la concorrente avesse omesso delle informazioni sull'attività professionale, che in tal modo la p.a. non ha potuto vagliare *ex ante* in sede di gara, con particolare riguardo all'incidenza delle condanne sulla moralità professionale della ditta.

Ritiene il Collegio che l'Amministrazione abbia operato legittimamente.

L'art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino “... *con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*”.

Dispone, poi, l'art. 80, co. 5, lett. f-bis), dello stesso d. lgs. n. 50/2016, che:

*“5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*(...omissis...)*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.*

Per quanto attiene alla lettera c) su riportata, come chiarito dal Giudice di secondo grado, “Nella citata disposizione sono, poi, individuate

*una serie di condotte che possono dar luogo a “gravi illeciti professionali”; la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’elencazione è meramente esemplificativa e la stazione appaltante può desumere il compimento di “gravi illeciti” da ogni altra vicenda pregressa dell’attività professionale dell’operatore economico di cui è stata accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 586; V, 25 gennaio 2019, n. 591; V, 3 gennaio 2019, n. 72; III, 27 dicembre 2018, n. 7231) se essa ne mette in dubbio l’integrità e l’affidabilità.*

*3.2. Per consentire alla stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico, sono posti a carico di quest’ultimo i c.d. obblighi informativi: l’operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 24 settembre 2018, n. 5500; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 22 ottobre 2015, n. 4870).*

*3.3. La violazione degli obblighi informativi può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, citato nell’elencazione esemplificativa dell’art. 80, comma 5, lett. c) cit. come “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore economico.(cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040)...” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; v. anche: Sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500).*

Il su riportato art. 80, co. 5, lett. c) contiene, quindi, un'elencazione meramente esemplificativa dei gravi illeciti professionali, rispetto ai quali la stazione appaltante ha un ampio potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" dei concorrenti, sicché ogni concorrente, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere-dovere, deve dichiarare qualunque circostanza potenzialmente incidente sul processo valutativo demandato all'Amministrazione, a prescindere da personali considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 591; 11 giugno 2018, n. 3592).

È stato altresì rilevato che "...*La tematica, infatti, esprime gli immanenti principi di lealtà e affidabilità e professionale dell'aspirante contraente che presiedono in genere ai contratti e in specifico modo – per ragioni inerenti alle finalità pubbliche dell'appalto e dunque a tutela di economia e qualità della realizzazione - alla formazione dei contratti pubblici e agli inerenti rapporti con la stazione appaltante. Non si rilevano validi motivi per non effettuare una tale dichiarazione, posto che spetta comunque all'amministrazione la valutazione dell'errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di prova (cfr. Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3375)...*" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5500/2018 cit.; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3375).

Per quanto attiene alle dichiarazioni non veritiere, come ritenuto anche dal Giudice d'appello, la lettera f-bis) dell'art. 80, co. 5 – inserita nell'art. 80, co. 5, dall'art. 49, co. 1, lett. e), n. 1, del d. lgs. n. 56/2017 – si pone quale autonoma causa di esclusione, che la stazione appaltante è tenuta a disporre, quale atto vincolato, in quanto discendente direttamente dalla legge, e derivante dalla mera

omissione da parte dell'operatore economico (v. Consiglio di Stato, parere n. 2042/2017).

La dichiarazione non veritiera è sanzionata dalla norma in linea generale, in quanto circostanza che rileva nella prospettiva dell'affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati.

La sanzione della reticenza è, infatti, funzionale all'affermazione dei principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell'aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici e i rapporti con la stazione appaltante, come indirettamente inferibile anche dall'art. 30, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016 (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6529).

Rispetto a tale disposizione, costituisce dato incontestato che la ricorrente non ha dichiarato l'esistenza di tre precedenti penali dell'amministratore unico cessato dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sostenendo che gli stessi non rientrerebbero nell'obbligo dichiarativo, in quanto tali notizie non avrebbero potuto influire sulle determinazioni della stazione appaltante.

Pertanto, a fronte di una dichiarazione resa dalla concorrente, obiettivamente non corrispondente alla documentazione acquisita dall'Amministrazione, la stazione appaltante è tenuta ad applicare la sanzione dell'esclusione, ponendosi tale causa di esclusione in una fase antecedente rispetto a qualsiasi valutazione sulla rilevanza dell'episodio non dichiarato: *“Diversamente, la causa di esclusione introdotta con il correttivo al Codice dei contratti pubblici finirebbe per perdere quell'autonomia che il legislatore ha inteso attribuirle, senza margine di*

*apprezzamento in capo all'amministrazione superiore rispetto al riscontro del falso*" (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 ottobre 2018, n. 5838).

Deve anche rammentarsi che, per giurisprudenza costante, non è configurabile, in capo all'impresa, alcuna scelta sui fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo dell'omnicomprensività della dichiarazione (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).

Per quanto attiene, poi, ai tre decreti penali di condanna, sui quali parte ricorrente si è soffermata anche nella memoria depositata in data 27 aprile 2019, vengono in rilievo reati, anche contravvenzionali, afferenti l'ambito di attività specificamente oggetto della gara.

Il primo, il decreto penale del 25 giugno 2012 del G.I.P. del Tribunale di Catania, attiene al delitto previsto dagli articoli 17, co. 1, lett. a), 18 e 55, co. 1, del d. lgs. n. 231/2007, anche in relazione agli articoli 36 e 39 dello stesso decreto: da tale decreto penale risulta che l'amministratore unico cessato aveva instaurato rapporti continuativi con talune ditte, senza osservare l'obbligo di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di trasporto di denaro contante, titoli e valori.

Per tale reato il predetto è stato condannato al pagamento della multa di € 4.000,00, sicché, al momento in cui il fatto fu commesso, si trattava di un delitto.

Con riferimento alla presunta depenalizzazione intervenuta per effetto dell'art. 1 del d. lgs. n. 8/2016, deve osservarsi che, ai sensi di tale disposizione, sopravvenuta rispetto alla condanna, "1. *Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda*"; e, dall'esame del decreto penale (in atti) si

evince il riferimento agli articoli 17, co. 1, lett. a), 18 e 55 del d. lgs. n. 231/2007, anche in relazione agli articoli 36 e 39 dello stesso decreto. Ora, a prescindere dal fatto che la depenalizzazione riguarda solo i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria – e tali non sono le fattispecie incriminatrici previste dall'art. 55 su citato – in ogni caso l'ex amministratore unico aveva commesso un reato in relazione all'attività di vigilanza, specifico oggetto della gara in interesse, sicché, per quanto sopra rilevato, avrebbe comunque dovuto rendere edotta l'Amministrazione di tali vicende relative all'attività professionale.

Inoltre, l'art. 1, co. 1, del su citato d. lgs. n. 8/2016 non si applica a taluni reati compresi in un elenco allegato allo stesso decreto legislativo, tra i quali è ricompreso il R.D. n. 773/1931, di cui è stata fatta applicazione negli altri decreti penali di condanna.

Con riguardo, in particolare, al decreto penale del 29 ottobre 2012, del G.I.P. del Tribunale di Modica, l'ex amministratore unico è stato condannato al pagamento di un'ammenda di € 150,00 per il reato di cui al R.D.L. n. 2144/1936 in relazione all'art. 17 del R.D. n. 773/1931, per il mancato rispetto di alcune disposizioni del regolamento di servizio del Questore di Ragusa.

Nella memoria di replica al Comune il ricorrente si è soffermato sulla circostanza, asseritamente rilevante al fine di escludere un obbligo dichiarativo, per cui tali fatti sono stati derubricati a illeciti amministrativi dall'art. 17 *bis* del R.D. n. 773/1931.

Osserva tuttavia il Collegio che l'eventuale depenalizzazione non escluderebbe l'onere dichiarativo in capo alla concorrente, secondo quanto chiarito dalla prevalente giurisprudenza del Giudice d'appello

su riportata; e, in ogni caso, l'art. 17 *bis* attiene a fattispecie diverse da quella oggetto del decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Modica. Per quanto concerne, infine, il Decreto penale del 20 dicembre 2016 del G.I.P. del Tribunale di Gela – relativo all'omessa trasmissione alla divisione PASI della Questura dell'aggiornamento dell'ordine di servizio settimanale per un impiegato – l'ex amministratore unico è stato condannato al pagamento di un'ammenda di € 1.000,00, per il reato di cui all'art. 9 del R.D. n. 773/1931.

Si tratta, quindi, di reati, i quali, seppure non particolarmente gravi, attengono specificamente all'oggetto dell'appalto, e che, se resi noti alla stazione appaltante, avrebbero consentito la valutazione, in concreto, dell'incidenza di tali episodi sull'affidabilità della concorrente, con specifico riferimento al servizio che deve essere svolto per l'ente locale.

Nessuna rilevanza assume, inoltre, il decorso del triennio per due delle tre condanne, in quanto il limite temporale posto dall'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE attiene ai (diversi) reati automaticamente ostativi; anche il riferimento, fatto dalla ricorrente, al comma 3 dello stesso art. 80 presuppone l'esclusione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 80, e non del comma 5 concretamente applicato dall'Amministrazione comunale nel caso in esame.

Ne consegue che nessuna valutazione competeva al seggio di gara in ordine alla pertinenza e all'incidenza dei precedenti penali non dichiarati, in quanto l'Amministrazione, a fronte di una dichiarazione obiettivamente omessa, non avrebbe potuto che applicare la lettera *f-bis*) del su riportato art. 80, co. 5.

Tutto quanto finora esposto e rilevato consente di respingere anche il secondo motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione sulla rilevanza dei precedenti.

Basti osservare, a tal fine, che l'omessa dichiarazione dei tre precedenti penali ha impedito *ab origine* alla stazione appaltante di effettuare una valutazione sulla potenziale incidenza delle condanne subite sull'affidabilità professionale dell'impresa, sicché, non può neppure residuare alcuno spazio per il soccorso istruttorio – pure invocato dalla ricorrente – istituto che può riguardare solo dichiarazioni incomplete.

B.2. – La reiezione dei primi due motivi, relativi all'esclusione dalla gara, comporta la reiezione del terzo motivo, con il quale parte ricorrente ha dedotto il vizio di invalidità derivata con riguardo sia al provvedimento (D.D. n. 3070/2019) di aggiudicazione della procedura in favore della controinteressata, sia alla segnalazione dell'ente locale all'ANAC.

C. – Conclusivamente, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

D. – Le spese di giudizio sono liquidate a favore del Comune di Palermo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari relativamente alla fase studio e alla fase introduttiva, e tenendo conto altresì dell'incidenza che ha avuto la fase cautelare sull'evoluzione della vicenda contenziosa; non si procede, inoltre, alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto non è stata concretamente svolta, né alla liquidazione della fase decisionale, avuto riguardo alla

già rilevata incidenza della fase cautelare e alla circostanza che il Comune non ha svolto difese conclusive.

Nulla deve, infine, statuirsi con riguardo alla controinteressata, non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Palermo, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Maria Cappellano**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.